

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e RICHIAMATA il provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario in data 27/04/2010 prot. n. 1557 con il quale venne ingiunto alla Società Camelia s.r.l. con sede legale in Castelletto Sopra Ticino di pagare la complessiva somma di €. 102.889,79 a titolo di oneri di urbanizzazione comprensivo di sanzioni ed interessi relativa alla D.I.A. in variante al permesso a costruire 07/07 dell'11/10/2007;

VISTO il ricorso presentato dall'avvocato Alessandro Zonta di Castelletto Sopra Ticino in nome e per conto della Società Camelia s.r.l. avanti di T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte) avverso il predetto provvedimento di ingiunzione;

DATO ATTO che con il predetto ricorso è stata richiesta la sospensiva dell'efficacia del predetto provvedimento di ingiunzione;

RITENUTO di resistere avanti il T.A.R. Piemonte;

INTERPELLATO, l'Avv. Teodosio Pafundi con studio legale in Torino – Corso Re Umberto n. 27 ha dichiarato la propria disponibilità a difendere il Comune nel succitato giudizio richiedendo il compenso forfettario che viene quantificato in €. 4.000,00 compreso 2% e I.V.A. 20% e spese generali ed in base al disciplinare qui allegato;

VISTO il Bilancio di Previsione c.a.;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla variazione di bilancio mediante storno di fondi con prelievo della somma di €. 3.000,00 dal fondo di riserva (intervento 1010811 cap. 2480);

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed attestante la copertura finanziaria della spesa;

SU RICHIESTA del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000 attesta la conformità del presente atto alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma segreta;

## DELIBERA

1) di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio avverso il ricorso in premessa esplicitato avanti il T.A.R. Piemonte;

2) di affidare all'Avv. Teodosio Pafundi con studio legale in Torino Corso Re Umberto n. 27, l'incarico di difendere in giudizio il Comune in base al disciplinare qui allegato, affidandogli ampio potere di dire, eccepire e dedurre nel modo che riterrà più opportuno per la difesa del Comune stesso;

3) di corrispondere al predetto professionista il compenso forfettario che viene quantificato in €. 4.000,00 compreso contributo 2% e I.V.A. 20% e spese generali;

- 4) di apportare al bilancio di previsione c. a. la variazione mediante prelievo della somma di €. 3.000,00 dal fondo di riserva (intervento 1010811 cap. 2480) impinguando l'intervento 1010203 cap. 138 riguardante "controversie ed arbitraggi";
- 5) di imputare la spesa di € 4.000,00 all'intervento 1010203 cap. 138;
- 6) di trasmettere la presente ai Capigruppo Consiliari;
- 7) di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale;
- 8) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con votazione successiva unanime favorevole espressa in forma palese.

Allegato alla delibera di G.C. n.37 del 08.06.2010

## **CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL T.A.R. PIEMONTE**

L’anno DUEMILADIECI addì ..... del mese di GIUGNO

TRA

il Comune di PISANO rappresentato dal Responsabile del Servizio arch. Gian Luigi Cristina, che agisce in nome e per conto del Comune, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 08.06.2010

E

l’Avv. Teodosio Pafundi con studio legale in Torino Corse Re Umberto n. 27 iscritto, all’Albo degli Avvocati di Torino C. F.: .....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1** – Il Comune di Pisano affida all’Avv. Teodosio Pafundi l’incarico professionale per resistere in giudizio avanti il T. A. R. del Piemonte avverso il ricorso presentato dall’avvocato Alessandro Zonta di Castelletto Sopra Ticino in nome e per conto della Società Camelia s.r.l. con il quale è stato impugnato il provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario in data 27/04/2010 prot. n. 1557 con il quale venne ingiunto alla Società predetta di pagare la complessiva somma di €. 102.889,79 a titolo di oneri di urbanizzazione comprensivo di sanzioni ed interessi relativa alla D.I.A. in variante al permesso a costruire 07/07 dell’11/10/2007.

**ART. 2** – L’ Amministrazione committente ha il compito di fornire al professionista, tutto il materiale necessario, definito d’accordo con lo stesso e con la sua assistenza e consulenza.

**ART. 3** – Il professionista dovrà trasmettere al Comune copia della memoria difensiva nonché tutte le eventuali memorie aggiuntive che dovranno essere preventivamente concordate.

**ART. 4** - L’onorario per le prestazioni di cui all’art. 1 è concordato in forma discrezionale per un ammontare complessivo di €. 4.000.000 (quattromila) compresa I.V.A. e contributo CNPAIA 2% .

**ART. 5** – Il pagamento avverrà con le seguenti modalità:

- a) entro trenta giorni dalla data del deposito della costituzione in giudizio verrà corrisposto l’acconto nella misura del 50% compresa I.V.A. e contributo CNPAIA 2% ;
- b) entro trenta giorni dalla data della sentenza di accoglimento e/o diniego della sospensiva richiesta dal ricorrente, un ulteriore acconto nella misura del 25% compresa I.V.A. e contributo CNPAIA 2% ;
- c) entro trenta giorni dalla data della sentenza del T.A.R. il saldo pari al restante 25% compresa I.V.A. e contributo CNPAIA 2%;

**ART. 6** – Il Professionista incaricato dovrà rigorosamente rispettare le clausole della presente convenzione/disciplinare ed in caso contrario sarà soggetto alla rescissione dell'incarico professionale in caso di pregiudizievole ritardo e previa diffida di condurre a termine l'incarico stesso.

La eventuale sospensione o interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo prima che questo sia condotto a compimento dovrà essere comunicata dall'Amministrazione previa delibera, tenendo conto che il provvedimento comporta la corresponsione dell'onorario relativo al lavoro svolto.

L'eventuale rinuncia da parte del professionista potrà avvenire soltanto per fondati e giustificati motivi ed in tal caso l'Amministrazione Comunale corrisponderà l'onorario relativo al lavoro svolto.

In entrambi i casi all'Amministrazione dovrà essere prodotta copia di tutto il lavoro svolto, unitamente al prospetto dell'onorario regolarmente vidimato dall'Ordine professionale.

**ART. 7** – Si intendono comprese nell'onorario le prestazioni di assistenza e consulenza con gli organi esecutivi ( Sindaco, Giunta Comunale, Segretario Comunale, Responsabile del servizio competente).

**ART. 8** – L'onorario è stato determinato in maniera forfettaria ed in forma discrezionale e qualora la causa richiedesse da parte del professionista ulteriori e necessarie verifiche, il professionista potrà richiedere un adeguamento del compenso con proposta motivata delle ulteriori prestazioni rese; in ogni caso l'adeguamento non potrà essere superiore al 30 % del compenso sopra determinato al netto di contributo ed I.V.A.. La liquidazione sarà contenuta entro tale limite del 30% oltre contributo ed I.V.A. ed il professionista non potrà accampare alcuna pretesa.

**ART. 9** – Ogni controversia che dovesse sorgere eventualmente in conseguenza della presente convenzione e che non sia possibile risolvere in via amichevole è differita al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale, composta da n. 3 ( tre) membri di cui n. 2 designati rispettivamente dal Comune e dal professionista incaricato, e il terzo membro nominato concordemente o, mancando l'accordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Verbania che lo presiede.

Le spese vengono anticipate dalla parte che ne abbia richiesto l'intervento o graveranno sul soccombente.

**ART. 10** – Le spese di atto relative e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della Civica Amministrazione.

**ART. 11** – Si richiede la registrazione della presente convenzione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune:

Il Responsabile del Servizio

IL PROFESSIONISTA

( )

